



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA

MANIFESTAZIONE UNITA' CINOFILE

Località: Bacino San Giusto Porto di Trieste

Organizzatore: LIONS Club Trieste – Cani Salvataggio Trieste Aps

Responsabile: Sig.ra Maria Cristina VALLON

Data: 12 aprile 2025

Recapito telefonico: 348 9792793

Il Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** l'istanza avanzata in data 01 aprile 2025 dalla Sig.ra Maria Cristina VALLON, in qualità di Presidente del LIONS Club Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione dimostrativa di soccorso nautico con l'impiego di unità cinofile della Società Cani Salvataggio Trieste Aps nello specchio acqueo interno al bacino San Giusto nel porto di Trieste il giorno 12 aprile 2025;
- VISTO** il nullaosta in data 02/04/2025 con la quale Trieste Terminal Passeggeri ha espresso il proprio nulla osta all'utilizzo delle proprie aree in concessione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 43/2014 in data 28.10.2014 sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2024 in data 02.05.2024 "Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive e ludico-ricreative nell'ambito del Circondario Marittimo di Trieste";
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

che la LIONS Club Trieste in collaborazione con la Società Cani Salvataggio Trieste Aps organizzerà il giorno 12 aprile 2025, dalle ore 11.00 alle ore 11.40, una manifestazione dimostrativa di salvataggio in mare con l'impiego di unità cinofile. La stessa si svolgerà all'interno del bacino San Giusto nel porto di Trieste, in corrispondenza della Scala Reale, come da stralcio planimetrico allegato.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

(Interdizione degli specchi acquei)

- 1.1** Il giorno 12 aprile 2025 dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nel tratto di mare di cui al *Rende Noto*, è sempre vietata a qualsivoglia unità navale:
- 1.1.1.** la navigazione;
 - 1.1.2.** la sosta e l'ancoraggio;
 - 1.1.3.** l'attività di pesca sportiva e professionale;
 - 1.1.4.** qualsiasi attività subacquea, sportiva o professionale.
- 1.2** Nell'area sopra definita è vietata altresì qualsiasi ulteriore attività di superficie o subacquea non relativa all'attività di cui al *Rende Noto*.

Art. 2
(Deroghe)

2.1 Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:

- 2.1.1** le unità della Guardia Costiera, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto;
- 2.1.2** le unità navali ed il personale facenti capo al responsabile della manifestazione in servizio di vigilanza ed assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- 2.1.3** le navi mercantili, le unità dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio ed in servizio pubblico di linea in manovra nel tratto di mare interessato dalla manifestazione.

In caso di transito nell'area interdetta, le unità non coinvolte nella manifestazione, dovranno contattare il Responsabile della manifestazione ed attenersi alle eventuali indicazioni da quest'ultimo fornite. Il contatto può avvenire tramite telefono cellulare o apparato radio VHF/FM canale 16.

Art. 3
(Condotta delle unità in prossimità delle aree interdette)

3.1 Tutte le unità in navigazione in prossimità dell'area interdetta dovranno procedere prestando particolare attenzione, navigando alla minima velocità consentita dal governo della propria unità e mantenendosi ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dall'area sopra indicata, adottando tutte le misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

- 4.1** E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 4.2** Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, valgono i divieti e le prescrizioni riportate nell'ordinanza n. 19/2024 in premessa citata.
- 4.3** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:
 - 4.3.1** nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
 - 4.3.2** nella violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.
- 4.4** La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.

STRALCIO PLANIMETRICO



Trieste, (data di apposizione della firma digitale)

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE
(firmato digitalmente)